



PROVINCIA
DI ROMA

Regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici di pertinenza provinciale

Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 4 maggio 2010

Aggiornato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 61 dell' 08.05.2013

Aggiornato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 21.06.2013

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizione, finalità e beneficiari)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per la concessione in uso degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza provinciale.

2. La Provincia di Roma, al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva mette a disposizione dei cittadini, prioritariamente per attività rivolte a minori, giovani, disabili e anziani, interessate alla pratica dello sport come servizio sociale ed educativo, tramite le Associazioni Sportive Dilettantistiche, gli impianti situati presso gli edifici scolastici di sua proprietà, in orario extrascolastico disciplinandone l'uso.

3. I Centri Sportivi Provinciali, in collaborazione con le Scuole, dovranno confermarsi promotori delle attività sportive e del tempo libero dei singoli territori per condividerne lo sviluppo, contribuire al benessere delle persone e tutelare la salute dei frequentanti, dovranno riconoscersi quali validi luoghi privilegiati per una qualificata attività motoria estesa a tutte le fasce di età, ai diversamente abili, alle categorie svantaggiate e a tutte le esperienze della multiculturalità.

4. Gli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici della Provincia di Roma e le attrezzature connesse esistenti, sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Provinciale e sono destinati in via prioritaria all'uso scolastico.

5. Fatte salve le delibere del Consiglio d'Istituto i suddetti impianti possono essere concessi a terzi, secondo le modalità previste dal seguente Regolamento, a seguito di bando pubblico da emanarsi, ogni tre anni, di norma entro il mese di febbraio.

6. E' comunque esclusa la concessione in uso delle palestre a privati per fini di lucro ed ogni forma di subaffitto comportando quest'ultima fattispecie l'applicazione di quanto previsto nel successivo art. 11 del presente regolamento.

7. Possono partecipare al bando per dar vita ai Centri Sportivi Provinciali: società ed associazioni sportive, associazioni polisportive, associazioni sportive scolastiche costituite nelle forme di legge nonché associazioni sportive tra loro riunite attraverso atto pubblico o scrittura privata, regolarmente registrate, nel quale siano specificati gli appartenenti al gruppo con l'indicazione analitica del soggetto capofila e dei soggetti aderenti, purché affiliate a Federazioni Sportive Nazionali del CONI e/o a Discipline sportive associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, entità sportive purché affiliate e/o riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico.

Art. 2
(Commissione Consultiva dei Centri Sportivi Provinciali)

1. La Provincia di Roma al fine di attuare le finalità perseguite mediante la concessione d'uso delle palestre scolastiche come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità provinciale ha istituito la Commissione Consultiva dei Centri Sportivi Provinciali, con i seguenti compiti:

- facilitazione della cooperazione tra gli Enti (Provincia, Istituti Scolastici) ed i soggetti assegnatari;
- monitoraggio dell'attività svolta;
- attività di consulenza.

2. Il Dirigente del Servizio con propria determinazione nominerà la Commissione che sarà composta da:

- n. 4 Dirigenti Scolastici, uno per ciascuno dei quattro quadranti del territorio provinciale scelti in base agli anni di appartenenza dell'istituto scolastico come Centro Sportivo Provinciale ed alla rappresentatività in ordine di grandezza nel territorio di riferimento;
- Dirigente servizio competente;
- Presidente del CONI Regionale o suo delegato;
- Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Regionale o suo delegato;
- Rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva;
- Rappresentante delle Federazioni Sportive e Discipline Associate;
- n. 4 componenti del Servizio competente in materia di sport.

3. I componenti della Commissione rimangono in carica per il triennio relativo al periodo di assegnazione avvenuta a seguito di bando pubblico.

4. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno, e comunque secondo necessità, su convocazione del Dirigente del Servizio competente.

Art. 3
(Disponibilità Impianti Sportivi)

1. A norma delle disposizioni contenute nel 2° comma dell'art. 12 della legge 4/8/1977 n. 517 "gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate fuori dell'orario scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sportiva, sociale e civile; la Provincia di Roma ha facoltà di disporre la temporanea concessione per gli impianti di rispettiva competenza previo assenso del consiglio di istituto e precisamente entro il 30 marzo dell'ultimo anno del triennio precedente al bando di gara, il Dirigente del Servizio competente richiede l'assenso al Consiglio d'Istituto per l'uso delle palestre e degli impianti sportivi ubicati

negli istituti scolastici di pertinenza provinciale. Entro e non oltre il successivo 31 maggio il Consiglio di Istituto dovrà comunicare la decisione circa la disponibilità dell'impianto da concedere, indicando giorni e fasce orarie disponibili.

2. La concessione in uso vincola l'Istituto Scolastico al mantenimento degli orari concessi per l'intero triennio e non può essere revocata.

3. La mancata comunicazione da parte del Consiglio d'Istituto entro i suddetti termini, sarà intesa come tacito assenso all'utilizzo delle palestre in orario extra scolastico da intendersi dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle 22,00.

4. L'eventuale diniego e/o revoca dell'impianto dovrà essere motivato ed accompagnato da ampia ed esauriente documentazione attestante le ragioni d'interesse pubblico sottese a tale diniego, fatto salvo l'obbligo dell'Ufficio Impianti Sportivi Scolastici di segnalare alla Procura Regionale della Corte dei Conti ogni fatto pregiudizievole per l'interesse dell'Amministrazione e più in generale fonte di danno erariale.

5. E' fatto obbligo della partecipazione al bando pubblico alle Società o Associazioni Sportive e/o Scolastiche che svolgono attività rivolte ad un'utenza esterna. Qualora le attività sportive rientrino nel Piano dell'Offerta Formativa, le stesse dovranno essere rivolte ad una utenza scolastica (alunni, genitori, ex alunni). Qualsiasi altra formula di utilizzo sarà segnalata alla Direzione Scolastica Regionale, all'Osservatorio dei Centri Sportivi Provinciali e al Nucleo Tecnico Operativo dei Centri Sportivi Provinciali al fine di verificare eventuali danni di origine erariale.

Art. 4 (Classificazione degli Impianti Sportivi)

1. Per assicurare la piena e razionale fruibilità delle palestre e degli impianti annessi agli istituti scolastici di pertinenza provinciale, le strutture sono suddivise in:

- PALESTRE di categorie A o di rilevanza federale/agonistica aventi per dimensione e tipologia caratteristiche idonee allo svolgimento di attività agonistica a livello nazionale, regionale, provinciale;
- PALESTRE di categoria B o di rilevanza dilettantistica/amatoriale aventi per dimensione e tipologia caratteristiche idonee allo svolgimento di attività di preparazione e/o di partecipazione a campionati giovanili federali e/o degli enti di promozione sportiva;
- PALESTRE di categoria C o di rilevanza promozionale aventi per dimensione e tipologia caratteristiche idonee allo svolgimento di attività motorie, ludico-ricreative e del tempo libero;
- PALESTRE di categoria D (locali di piccole dimensioni)

2. Alla classificazione delle palestre di categorie A o di rilevanza federale/agonistica provvede la Provincia di Roma secondo quanto previsto dalle norme regolamentari delle singole federazioni e discipline associate.

3. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura.

4. La suddivisione delle palestre scolastiche nelle categorie A,B,C,D potrà subire variazioni, in relazione a sopravvenute formali comunicazioni di sostanziali mutamenti intercorsi pervenute dai servizi tecnici di manutenzione scolastica.

Art. 5 **(Rimborsi forfettari e tariffe)**

1. Le entrate derivanti dai rimborsi forfettari, accertate su una voce di bilancio del Servizio competente, saranno utilizzate:

- per l'acquisto di attrezzature sportive destinate alle scuole sede di Centri Sportivi Provinciali;
- per piccoli interventi di manutenzione, mentre per la manutenzione straordinaria e di adeguamento a norma del D.Lgs. 81/2008, di abbattimento delle barriere architettoniche e di adeguamento all'agibilità degli impianti alle norme federali delle palestre e degli impianti sportivi ubicati nelle scuole di pertinenza della Provincia, provvederà il Dipartimento X con i servizi competenti, secondo un programma annuale da verificare con l'Ufficio Tecnico Impianti Sportivi del Servizio competente.
- per l'Istituto Scolastico, privo di ingresso autonomo, da destinare quale compenso forfettario all'operatore scolastico addetto alla apertura e chiusura dell'edificio nelle ore di attività sportiva svolta dalle società o associazioni sportive concessionarie e/o per altre necessità per garantire il funzionamento del servizio. L'importo, proporzionale alle ore di utilizzo degli impianti, sarà versato dall'Ufficio Impianti Sportivi Scolastici direttamente nelle casse dell'Istituto Scolastico che dovrà rendicontarlo annualmente all'Ufficio Impianti Sportivi Scolastici, con delibera del Consiglio d'Istituto.
- per il pagamento dei compensi dovuti ai componenti del Nucleo Operativo dei Centri Sportivi Scolastici Provinciali secondo le disposizioni vigenti in materia di lavoro alle dipendenze di Amministrazioni Pubbliche.
- per la manutenzione ordinaria (riparazione infissi interni ed esterni, rifacimento tinteggiature, pavimenti e imposte, riparazioni bagni, sostituzione plafoniere, lampade, prese, interruttori a parete, sostituzione scaldacqua elettrici, apposizione a parete di attrezzature sportive, sistemazione spazi esterni, interventi minimali di sistemazione del lastrico solare) effettuata dal concessionario previo accordo con la Dirigenza Scolastica, e previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Impianti Sportivi del Servizio competente solo dopo aver espresso il parere favorevole in ordine alla congruità del preventivo presentato. Qualora i preventivi, accompagnati da allegati tecnici ed economici e da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento e l'importanza dell'investimento, siano particolarmente significativi e tali da giustificare la presenza del concessionario nell'istituto di riferimento, oltre i 3 anni della normale durata della concessione, la Provincia di Roma, per il tramite

dei competenti uffici provvederà alla predisposizione della relativa deliberazione di autorizzazione al prolungamento della concessione per un numero di anni tali da consentire l'ammortamento degli oneri economici, da sottoporre all'approvazione della Giunta Provinciale. Alla liquidazione della spesa si provvederà dietro presentazione dell'attestato di regolare esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e della fattura in originale attestante l'importo da rimborsare al concessionario.

2. Gli importi dei rimborsi forfettari dovuti per l'utilizzo e le tariffe a carico dell'utenza sono fissati dalla Giunta Provinciale. Il mancato pagamento dei rimborsi forfettari e la mancata applicazione delle tariffe all'utenza comportano l'applicazione di quanto previsto nel successivo art. 11 del presente regolamento. Le tariffe saranno comunque dettagliatamente indicate nel bando.

3. La Provincia di Roma si riserva la facoltà di esaminare trattamenti agevolati e/o a titolo completamente gratuito per particolari categorie di utenza.

Art. 6 **(Concessione una tantum)**

1. Il Dirigente del Servizio competente, sulla base degli indirizzi dell'Assessore alle Politiche del Turismo dello Sport e Politiche Giovanili della Provincia di Roma, potrà concedere l'utilizzo degli impianti sportivi dei Centri Sportivi Provinciali per attività e/o manifestazioni di alto profilo sportivo e sociale, realizzate in proprio o con il proprio patrocinio, anche previa sospensione temporanea delle concessioni in essere con proporzionale riduzione del canone per i periodi di mancata utilizzazione.

Art. 7 **(Programmazione)**

1. Il Consiglio Provinciale nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo individua i criteri di carattere generale a cui attenersi per l'assegnazione degli impianti sportivi provinciali ispirandosi ai principi di imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo, prevedendo che gli stessi siano prioritariamente riservati per:

- garantire opportunità di utilizzo e fruizione degli impianti sportivi a cittadini appartenenti a categorie particolarmente svantaggiate o in particolari fasi evolutive (bambini, ragazzi, anziani), nonché a quelle associazioni che svolgono attività per favorire la piena inclusione ed integrazione di categorie con disagio sociale documentato dalle strutture sanitarie nazionali e/o dai servizi sociali del comune di residenza;
- favorire le associazioni sportive storiche o che comunque sono presenti da tempo nel tessuto sportivo della provincia di Roma, con comprovata capacità organizzativa e con ampia adesione di partecipanti;

- favorire lo sviluppo di attività sportive agonistiche avviate da tempo e riconosciute a vari livelli (nazionale, regionale, provinciale) o che hanno acquisito meriti e risultati sportivi nei campionati e/o tornei federali e degli Enti di Promozione Sportiva nell'ultimo biennio;
- favorire un equilibrio nella distribuzione degli orari tra le diverse attività agonistiche e di allenamento, di avviamento, amatoriali, ricreative e sociali al servizio della cittadinanza, riservando e garantendo comunque opportunità di fruizione anche alle società minori, di nuova costituzione o che presentano la domanda di partecipazione al bando per la prima volta.

2. Particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle società o associazioni sportive che svolgono, esclusivamente, attività attestata dal Comitato Italiano Paralimpico nei confronti dei portatori di handicap, per le quali dovrà essere prevista una riserva di massimo quattro ore.

3. Spetta alla Giunta Provinciale dare attuazione agli indirizzi consiliari in ordine alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante l'applicazione dei criteri di carattere generale a cui attenersi per la assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente regolamento.

Art. 8 **(Procedure)**

1. In esecuzione a quanto stabilito nel presente regolamento, la concessione degli impianti sportivi provinciali avviene, di norma, sulla base della pubblicazione di bandi, predisposti dalla struttura competente e approvati dalla Giunta.

2. Il bando, predisposto dalla struttura gestionale precedente deve contenere:

- l'elenco delle palestre e degli impianti annessi agli istituti di pertinenza provinciale, con la indicazione della categoria di appartenenza di ciascun impianto (A,B,C,D);
- l'indicazione della struttura precedente, del responsabile del procedimento, dei recapiti postali, telefonici e di posta elettronica ai quali gli interessati possono rivolgersi;
- le finalità che l'Amministrazione si propone mediante l'assegnazione degli impianti sportivi provinciali messi a bando;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande;
- i tempi e i criteri di valutazione delle domande medesime;
- le forme di pubblicità e le eventuali possibilità di ricorso contro le assegnazioni degli impianti;
- ogni altro elemento utile a garantire la trasparenza e la partecipazione degli interessati compresa l'eventuale modulistica per la presentazione della domanda.

3. La Giunta con propria deliberazione approva i bandi, quindi demanda alla struttura competente l'adozione dei relativi atti di gestione.

4. Il bando sarà pubblicato all'albo pretorio provinciale e nella sezione avvisi Pubblici del sito Internet della Provincia di Roma (www.provincia.roma.it).

5. Sarà, inoltre, a disposizione presso il Servizio competente della Provincia di Roma, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), il Comitato Provinciale del CONI e il Comitato Provinciale Paralimpico, l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 9 **(Valutazione domande)**

1. Per la valutazione delle domande sarà costituita una Commissione Tecnica di Valutazione con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio competente in materia di sport ed è costituita da:

- dirigente del Servizio competente in materia di sport in qualità di Presidente;
- n. 7 dipendenti dell'Amministrazione Provinciale con qualifica non inferiore alla fascia "C";
- n. 1 esperto esterno all'Amministrazione stessa, di comprovata esperienza nel settore sportivo.

2. La sola fase istruttoria, potrà essere effettuata da sottocommissioni composte dagli stessi membri della Commissione di valutazione.

3. Per ogni palestra o impianto sportivo annesso agli istituti di pertinenza provinciale verrà redatta una graduatoria.

4. Con determinazione dirigenziale verrà adottata la graduatoria provvisoria formulata dalla Commissione tecnica di valutazione e pubblicata all'albo pretorio e nella sezione avvisi pubblici del sito Internet della Provincia di Roma (www.provincia.roma.it). Gli eventuali ricorsi, le cui modalità di presentazione saranno disciplinate nel bando pubblico, saranno esaminati dalla medesima Commissione Tecnica di Valutazione che al termine dell'esame provvederà alla formulazione della graduatoria definitiva in conformità e nel rispetto della quale il Dirigente del servizio competente rilascerà, su richiesta, la relativa concessione.

Art. 10 **(Durata della concessione)**

1. La concessione in uso dell'impianto ha una durata triennale di norma corrispondente all'anno scolastico e dà diritto ad esercitare, negli orari di utilizzo concessi, esclusivamente le attività sportive indicate nel progetto presentato all'atto della domanda. Tutte le ore saranno assegnate senza interruzione e in modo da consentire l'utilizzo della palestra dal maggior numero possibile di società o associazioni sportive.

2. Il Dirigente del Dipartimento XIII Servizio 2° potrà procedere in tempi successivi, su specifica richiesta delle associazioni sportive e secondo l'ordine di graduatoria, ad ulteriori assegnazioni delle palestre nelle fasce orarie rimaste libere o che risultassero non richieste al momento del bando.

3. Assolte le richieste delle società ed associazioni sportive presenti nella graduatoria provinciale, il Dirigente potrà procedere ad assegnare le fasce orarie rimaste ancora libere ai soggetti previsti nell'art. 1 del presente regolamento che presentino i requisiti previsti nel bando di gara, anche se non inserite nella graduatoria suddetta.

Art. 11 (Rinuncia, sospensione e revoca)

1. Le associazioni sportive possono rinunciare o ridurre l'orario concesso definitivamente, senza oneri a carico, mediante comunicazione scritta, adeguatamente motivata e con un anticipo di almeno dieci giorni. Solo in presenza di comunicazioni verbali o posticipate, il soggetto inadempiente è tenuto a versare l'importo orario calcolato sul numero delle ore richieste, anche se non utilizzate. In nessun caso il concessionario potrà cedere il proprio monte ore o parte di esso ad altra associazione, società o ente.

2. Il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall'Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone per i periodi di mancata utilizzazione.

3. La Provincia di Roma si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare la concessione all'uso degli impianti sia per pubblica necessità che per motivi di pubblico interesse, nonché quando l'impianto non presenti le condizioni di agibilità per sopraggiunti eventi straordinari e naturali. L'Ente, al fine di migliorare o preservare con adeguata manutenzione gli impianti, si riserva la facoltà, sentite le associazioni interessate, di interrompere lo svolgimento delle attività trasferendo le stesse, ove possibile, in un impianto alternativo.

4. Su segnalazioni di inadempienze o di disservizi causati dal concessionario nell'uso dell'impianto sportivo provinciale e accertati dal Nucleo Operativo e/o per la ripetuta violazione di anche una sola norma prevista nel presente regolamento, la Provincia di Roma adotterà provvedimenti di diffida, sospensione della concessione d'uso, e/o di revoca della stessa.

5. Al soggetto che porrà in essere le fattispecie di cui al presente articolo potrà essere preclusa la partecipazione ai successivi bandi di gara per la concessione degli impianti sportivi scolastici, indetti dalla Provincia di Roma.

6. Qualora la concessione venga revocata definitivamente, il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento dell'intero canone relativo all'anno scolastico di

riferimento. Alla revoca della concessione in uso degli impianti si provvede con atto del Dirigente del Servizio competente.

Art. 12 (Cauzione)

1. Le Società o Associazioni sportive dovranno lasciare, dopo l'uso, i locali perfettamente agibili ed in idoneo stato con particolare riguardo alla situazione igienico sanitaria, provvedendo anche alla pulizia dei servizi igienici e degli spogliatoi.

2. A garanzia delle pulizie, nel rispetto degli impianti sportivi scolastici, il concessionario è tenuto al versamento di una cauzione.

3. Tale cauzione dovrà essere restituita al concessionario alla cessazione del contratto, oppure dovrà essere rendicontato all'Ufficio Impianti Sportivi Scolastici, con delibera del Consiglio d'Istituto, qualora utilizzato.

Art. 13 (Responsabilità)

1. Il concessionario si impegna al corretto uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature annesse, nonché ad assumersi ogni responsabilità per danni a cose o a persone, che si verificassero nel corso delle attività sportive svolte dal concessionario nelle ore assegnate, nell'ambito degli spazi avuti in concessione. Il concessionario dovrà controllare lo stato degli impianti sportivi prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente all'Istituto e alla Provincia eventuali danni accidentali occorsi a cose o a persone. Nel caso di danni all'impianto e/o alle attrezzature nelle ore di utilizzo dello stesso, segnalati dal Dirigente Scolastico, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte dell'Ufficio Tecnico della Provincia. Qualora il concessionario non provveda direttamente, nel termine fissato dall'Ufficio Tecnico medesimo, al ripristino (sostituzione del materiale deteriorato o riparazione dello stesso), la concessione potrà essere revocata, fatte salve le ulteriori azioni per responsabilità conseguenti al danno prodotto. Nessuna responsabilità per danni e/o incidenti a persone e/o a cose potrà derivare all'Amministrazione Provinciale per effetto della concessione.

2. A garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati all'impianto, alle persone e/o alle cose, il concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa, i cui massimali sono determinati nell'atto di approvazione, da parte del Dirigente del Servizio competente dell'avviso pubblico per la concessione. I dirigenti, gli allenatori e gli atleti che svolgono attività all'interno dell'impianto dovranno essere provvisti di tesserino della società di appartenenza da esibire, su richiesta del Nucleo Tecnico Operativo dei Centri Sportivi Provinciali. Le Società o Associazioni sportive dovranno affiggere, all'interno dell'impianto per tutta la durata della concessione, un manifesto indicante il tipo dei corsi effettuati nelle rispettive ore, il nome e le qualifiche degli

istruttori, le tariffe applicate all'utenza fissate dall'Amministrazione Provinciale. Il manifesto dovrà contenere dati conformi a quelli risultanti agli atti dell'Amministrazione Provinciale, in quanto forniti nella richiesta di concessione.

Art. 14
(Obblighi a carico del concessionario)

1. Il soggetto assegnatario di un impianto dovrà:

- a) assumere la diretta responsabilità civile e penale dell'attività con tutte le conseguenze dirette ed indirette ad essa connesse, esonerando la Provincia di Roma e l'Amministrazione Scolastica da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose;
- b) assicurare i singoli partecipanti alle attività per rischi derivanti da infortuni;
- c) risarcire eventuali danni arrecati agli impianti e alle attrezzature in conseguenza dell'attività svolta;
- d) stipulare, prima dell'inizio delle attività, apposita polizza assicurativa a copertura di rischi derivanti dall'uso dei locali e delle attrezzature concesse in uso, i cui massimali sono determinati nell'atto di approvazione, da parte del Dirigente del Servizio competente dell'avviso pubblico per la concessione. La copia del contratto di assicurazione dovrà essere consegnata all'Istituto Scolastico ed alla Provincia di Roma – Dipartimento XIII Servizio 2° -“Ufficio Impianti Sportivi Scolastici di pertinenza provinciale” – entro e non oltre dieci giorni dall'inizio dell'attività;
- e) presenziare alle attività dell'associazione con i dirigenti responsabili e/o con gli istruttori i cui nomi vanno comunicati, all'Ufficio e al Dirigente Scolastico, tassativamente entro e non oltre 30 giorni dall'inizio delle attività; resta inteso l'obbligo di trasmettere ogni eventuale variazione dei nominativi precedentemente comunicati;
- f) presentare annualmente al Servizio competente, entro dieci giorni dall'inizio delle attività sportive:
 - 1. copia del contratto di assicurazione nominativo, completo di scadenza e massimali;
 - 2. certificato annuale di regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI;
 - 3. nominativo degli addetti alla custodia ed alla pulizia dell'impianto sportivo avuto in concessione;
 - 4. copia del versamento della cauzione, pari a Euro 300.00 (trecento/00), effettuato nelle casse dell'Istituto Scolastico a garanzia delle pulizie;
- g) comunicare tempestivamente, all'Ufficio Impianti Sportivi Provinciali, eventuali variazioni dei dati anagrafici relativi il concessionario;
- h) essere in regola con la normativa fiscale in tema di rapporti di collaborazione con le figure professionali impiegate nello svolgimento delle attività di utilizzo del bene, restando esclusa ogni responsabilità dell'Ente concedente per violazioni in materia;
- i) non installare attrezzi fissi o mobili che possano ridurre la funzionalità o la destinazione degli ambienti senza previo accordo con la Dirigenza Scolastica e senza autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Impianti Sportivi della Provincia di Roma;

- l) impedire l'accesso di estranei negli impianti sportivi fatta salva l'ipotesi delle palestre dichiarate agibili per pubblici spettacoli, ove comunque la responsabilità per eventuali danni e/o incidenti e quanto altro ricade sulla società sportiva;
- m) prendere diretti contatti con i responsabili della scuola per stabilire ulteriori norme che dovranno disciplinare più dettagliatamente l'accesso e l'utilizzo delle attrezzature degli impianti sportivi, sempre che non siano stati resi autonomi dal resto della scuola;
- n) versare i rimborsi forfetari mediante conto corrente bancario o postale intestato al "Cassiere Provinciale di Roma" ed inviarne l'attestazione in copia, anche a mezzo fax, al Servizio competente;
- o) concordare con il Servizio competente l'eventuale accensione dell'impianto di riscaldamento ed il relativo onere a carico della società.

Art. 15 **(Controlli e verifiche sull'uso degli impianti)**

1. La Provincia di Roma ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri operatori. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno. I predetti operatori, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive.

2. All'uopo la Provincia di Roma ha istituito il Nucleo Tecnico Operativo dei Centri Sportivi Provinciali. Il Nucleo ha il compito di:

- effettuare costantemente sopralluoghi e verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- eseguire attività di conciliazione ed arbitrato, sentito l'Osservatorio di cui all'art. 2, tra gli enti ed i soggetti rappresentati con particolare riferimento agli Istituti Scolastici ed ai soggetti assegnatari.

3. I componenti del Nucleo, nominati con determinazione del dirigente del Servizio competente, rimangono in carica per il triennio relativo al periodo di assegnazione avvenuta a seguito di bando pubblico.

4. I compensi dovuti ai componenti del Nucleo Operativo dei Centri Sportivi Scolastici Provinciali, saranno successivamente definiti con apposita determinazione dirigenziale e troveranno idonea copertura finanziaria nell'ambito delle entrate derivanti dai rimborsi forfetari.

Art. 16 **(Disposizioni diverse)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.

2. Il presente Regolamento è disponibile presso gli uffici della Provincia di Roma ed è scaricabile dal sito www.provincia.roma.it.